Allegato D alla delibera n. 247/26/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTERATTIVI ASSOCIATI O DI SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "*Autorità*": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "*Ministero*": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

c) "*Testo unico*": il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

d) "*Codice delle comunicazioni elettroniche*": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

e) "*servizio di media audiovisivo e/o radiofonico*": un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

f) "*fornitore di servizi di media*": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

g) "*fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*": il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

h) "*accesso condizionato*": ogni misura e sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

i) "*Piano LCN*": Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, modalità di attribuzione dei numeri e relative condizioni di utilizzo;

j) "*servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*": servizi interattivi finalizzati al trasporto e alla presentazione di applicazioni avanzate e interattive, quali quelli basati sullo standard ETSI TS 102 796 "*Hybrid Broadcast Broadband TV*", e servizi avanzati basati sullo standard "*Digital Video Broadcasting – Internet*", eseguibili su apparecchi di ricezione televisiva digitale ibridi, cioè, dotati sia di ricevitore conforme allo standard DVB-T/T2 sia di connessione internet a banda larga.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni del *Testo unico* e del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 28 del *Testo unico*.

2. Il presente Regolamento si applica ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato soggetti alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del *Testo unico*.

3. La fornitura di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato da parte di soggetti legittimamente stabiliti ed esercenti in uno Stato appartenente all'Unione europea non è condizionata al rilascio di titolo autorizzatorio ai sensi del presente Regolamento, purché risultino rispettate le disposizioni previste all'articolo 3,

comma 4, del presente Regolamento. Sono salve le disposizioni contenute negli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nel caso in cui si applichino, nelle materie del presente Regolamento, in condizioni di piena reciprocità.

Articolo 3

Autorizzazione generale alla fornitura di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati o l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica è soggetta ad autorizzazione generale che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

2. La durata, il rinnovo e la cessione a terzi dell'autorizzazione generale sono disciplinati dall'articolo 11, commi 9 e 10, del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

3. I fornitori di servizi di media autorizzati sulla piattaforma televisiva digitale terrestre che implementano e gestiscono direttamente *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per consentire, tramite la numerazione LCN ad essi assegnata, l'accesso a palinsesti, contenuti o servizi erogati via IP da soggetti terzi, sono tenuti a conseguire l'autorizzazione generale ai sensi del presente articolo.

4. I fornitori autorizzati ai sensi del presente articolo:

a) garantiscono condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai fornitori di servizi di media abilitati cui offrono i propri servizi;

b) osservano gli obblighi tecnici previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità adottati in sua attuazione, ivi comprese, ove pertinenti, le disposizioni in materia di tutela dei minori e di accessibilità;

c) qualora forniscano decodificatori agli utenti, garantiscono che gli apparati siano conformi alla normativa europea e nazionale vigente ad essi applicabile;

d) ove applicabile, adottano e rendono disponibile sul proprio sito internet una carta dei servizi;

e) osservano le condizioni di accesso ai servizi e di interoperabilità di cui all'articolo 73 e al relativo allegato 2 del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

5. Qualora, ai fini della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Regolamento, sia loro messa a disposizione capacità trasmissiva da parte di un operatore di rete, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato non possono cederla, trasferirla, concederla in uso, subconcederla, condividerla o metterla in qualsiasi altro modo a disposizione di soggetti terzi, in tutto o in parte e a qualunque titolo.

6. I soggetti autorizzati sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi previsti dall'articolo 16 e dall'allegato n. 12 al *Codice delle comunicazioni elettroniche*, secondo le modalità stabilite dal Ministero.

D1. Si condivide la previsione secondo cui i fornitori di servizi di media autorizzati sulla piattaforma televisiva digitale terrestre che implementano e gestiscono direttamente *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per la trasmissione, tramite la numerazione LCN ad essi assegnata, di palinsesti, contenuti o servizi erogati via IP da soggetti terzi, sono tenuti a conseguire l'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento?

D2. Si condivide la disciplina prevista dal presente articolo, con particolare riferimento all'applicazione di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, alla conformità tecnica degli apparati e all'adozione, ove applicabile, della carta dei servizi?

D3. Si condivide il divieto, per i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di cedere, trasferire, concedere in uso o mettere comunque a disposizione di soggetti terzi, anche parzialmente, la capacità trasmissiva eventualmente acquisita da un operatore di rete?

Articolo 4

Separazione contabile e societaria

1. In materia di obblighi di separazione societaria e contabile per i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), del *Testo unico*.

Articolo 5

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni previste dal *Testo unico* e dal *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera sul sito *web* dell'Autorità.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano titolari di autorizzazioni già rilasciate ai sensi del Regolamento adottato con delibera n. 353/11/CONS, proseguono l'esercizio della propria attività fino a naturale scadenza dei titoli abilitativi acquisiti.

3. I procedimenti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni avviati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono trattati secondo le disposizioni vigenti alla data dell'istanza.

4. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente Regolamento in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo, tecnologico e di mercato.

D4. Si condividono le disposizioni transitorie previste per la prosecuzione delle attività esercitate sulla base delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della delibera n. 353/11/CONS e per la conclusione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento?